

ALLEGATO A

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA REGIONE DEL VENETO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E AD ALTRI SERVIZI SANITARI FORNITI AI RESIDENTI DELLA COMUNITA' DI PRIMIERO ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE TRAMITE LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI. PERIODO 1° GENNAIO 2023 - 31 DICEMBRE 2025

-	<ul> <li>domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della PROVINCIA</li> </ul>
	AUTONOMA DI TRENTO, codice fiscale n. 00337460224, la quale interviene e agisce in
	rappresentanza della stessa Provincia nella sua qualità di Assessore alla Salute, Politiche
	sociali, Disabilità e Famiglia;
-	domiciliato per la carica in Venezia, presso la sede della Regione del
	Veneto, codice fiscale n. 80007580279, il quale interviene e agisce in rappresentanza della
	stessa nella sua qualità di;
in (	conformità alla deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento
	di datae alla deliberazione della Giunta della Regione del Veneto
	di data, deliberazioni che hanno autorizzato la stipulazione della presente
	venzione;
COII	ivenzione,

#### PREMESSO CHE:

- con atto n. di racc. 30573 del 2 aprile 2002 è stata sottoscritta tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto - a superamento della proroga tecnica della precedente convenzione - una convenzione per la regolamentazione delle prestazioni ospedaliere e specialistiche da garantire ai residenti nel Primiero iscritti al servizio sanitario provinciale (SSP) tramite le strutture dell'Ulss 2 di Feltre, avente validità triennale;
- con deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 2918 di data 30 dicembre 2005 e della Giunta regionale del Veneto n. 129 di data 24 gennaio 2006 tale convenzione è stata rinnovata anche per gli anni 2005-2007;
- con ulteriore deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 93 di data 26 gennaio 2007 e della Giunta regionale del Veneto n. 591 di data 13 marzo 2007 è stato approvato l'atto aggiuntivo della precedente convenzione;
- con deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 2486 di data 16 novembre 2007 e della Giunta regionale del Veneto n. 3458 di data 30 ottobre 2007 tale convenzione è stata rinnovata per gli anni 2008-2010;
- con deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 3159 di data 30 dicembre 2010 e della Giunta regionale del Veneto n. 3465 di data 30 dicembre 2010 la convenzione è stata rinnovata per gli anni 2011-2013;
- con ulteriore deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 989 di data 18 maggio 2012 e della Giunta regionale del Veneto n. 999 di data 5 giugno 2012 è stato approvato l'atto aggiuntivo della precedente convenzione;
- con deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 2781 di data 30 dicembre 2013 e della Giunta regionale del Veneto n. 1746 del 3 ottobre 2013, la convenzione è stata rinnovata per gli anni 2014-2016;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2541 di data 29 dicembre 2016 e della Giunta regionale del Veneto n. 2164 di data 23 dicembre 2016, preso atto delle modifiche





organizzative introdotte dalla legge regionale n. 19 del 2016, è stata autorizzata la stipula della convenzione, per il triennio 2017-2019, tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per la regolamentazione dei rapporti relativi alle prestazioni specialistiche e ad altri servizi sanitari forniti alla popolazione dei Primiero tramite le strutture dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1299 di data 28 agosto 2020 e della Giunta regionale del Veneto n. 1298 di data 8 settembre 2020 la convenzione è stata rinnovata per il periodo 1° aprile 2020 – 31 dicembre 2022;

-	con deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento n di	data
	e la deliberazione della Regione del Veneto n di data	_, la
	convenzione è stata rinnovata per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2	2025
	intendendosi ricomprese, a tutti gli effetti, le prestazioni rese nelle more del perfezionam	iento
	del presente atto.	

#### **CONSIDERATO CHE**

- la continuità territoriale unitamente ad altre molteplici e giustificate ragioni (storiche, culturali, ambientali, di comodità, di lavoro, etc.) può determinare per i cittadini la preferenza nell'usufruire di servizi e strutture sanitarie in luoghi diversi da quelli della propria regione/provincia autonoma di residenza. La vicinanza al luogo di cura, anche se situato in altra regione, la rete viaria e dei trasporti che rendono più agevole un contesto rispetto ad un altro, la tradizione nel recarsi in un determinato luogo, ad esempio, sono motivi spesso sufficienti perché nelle realtà di confine si generi un flusso anche rilevante di mobilità;
- i presidi sanitari dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti costituiscono tradizionalmente per i residenti della Comunità di Primiero iscritti al SSP un sistematico e non casuale riferimento a motivo della situazione logistica del Primiero; di conseguenza la programmazione sanitaria della Regione del Veneto ha sempre tenuto conto di tale situazione;

# DATO ATTO CHE

- l'organizzazione dei servizi sanitari nella suddetta area geografica non è significativamente mutata nel frattempo e che pertanto permangono i presupposti per individuare settori e aree di interesse per l'assistenza sanitaria assicurata ai residenti nella Comunità di Primiero iscritti al SSP, attraverso i presidi sanitari dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti;
- in un'ottica di continuo miglioramento dei livelli di accessibilità dei servizi resi sul territorio, si conferma in seno alla presente convenzione l'estensione della collaborazione con la Regione del Veneto attraverso l'erogazione di assistenza specialistica, da parte dei medici dell'ULSS 1 Dolomiti, anche presso l'Ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana, nonché prevedendo la possibilità per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di avvalersi anche dei servizi di altre aziende sanitarie venete;
- l'art. 8-sexies, comma 8 del decreto legislativo 502 del 1992 stabilisce che il Ministro della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisca i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le Regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale;





- l'art. 25, comma 1 lettera a) della legge provinciale n. 16 del 2010 prevede che la Giunta provinciale promuove e autorizza la sottoscrizione con altri enti territoriali di intese e accordi per garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie a favore delle rispettive popolazioni;
- i più recenti sviluppi intervenuti a livello nazionale riguardo alla compensazione della mobilità sanitaria interregionale di cui all'art. 12, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 502 del 1992 hanno portato all'adozione del Testo Unico approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il 19 giugno 2003, a Roma, che tratta in particolare dell'adozione della tariffa unica convenzionale per regolare i rapporti di compensazione sanitaria relativi all'assistenza ospedaliera nei diversi regimi di ricovero e compresi nei livelli essenziali di assistenza;
- a fronte dell'obiettivo di assicurare agli iscritti al SSP residenti nella Comunità di Primiero (di seguito anche "assistiti del Primiero") il complesso di prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza e afferenti alla promozione della salute, alla specialistica ambulatoriale, alla diagnostica per immagini e ad altre prestazioni dell'assistenza distrettuale/territoriale, come individuati dalla programmazione sanitaria del servizio sanitario della Regione del Veneto, è necessario provvedere a rifondere alla stessa gli oneri sostenuti per l'estensione dei servizi e delle attività di cui alla presente convenzione all'utenza trentina interessata;
- tra le parti contraenti si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

La Regione del Veneto, nel definire gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione sanitaria regionale, considera nel bacino di utenza dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti gli iscritti al SSP residenti nella Comunità di Primiero.

Nel suddetto contesto programmatorio sono assicurate agli assistiti del Primiero, identificabili anche attraverso la tessera sanitaria rilasciata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito brevemente indicata APSS):

# A. presso le strutture a gestione diretta e convenzionate dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti, con le precisazioni di cui al successivo articolo 4, le prestazioni di:

- a) assistenza ospedaliera per acuti in regime di ricovero ordinario e in regime di ricovero diurno (day hospital e day surgery) nonché di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza.
   Dette prestazioni sono assicurate secondo i livelli essenziali definiti dalla programmazione sanitaria della Regione del Veneto;
- b) assistenza specialistica e riabilitativa ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e l'emodialisi, secondo le specifiche condizioni di erogabilità e i livelli definiti dalla programmazione sanitaria della Regione del Veneto;
- c) pronto soccorso presso il presidio ospedaliero dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti;
- d) assistenza sanitaria e sociosanitaria di supporto alle attività territoriali rivolte ai soggetti con dipendenze (prestazioni erogate dal SERT dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti);
- e) attività di prevenzione rivolte alle persone come stabilite nei programmi individuati sulla base di proposte annualmente presentate dall'Azienda Ulss 1 Dolomiti e concordati con l'APSS;
- f) assistenza a favore dei malati terminali (cure palliative e terapia del dolore) da effettuarsi presso i presidi dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti;





- g) assistenza specialistica identificate come prestazioni aggiuntive cod. 1 e 2 nota regionale del Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica.
- B. presso le strutture dell'APSS situate nel Primiero e presso l'Ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana, secondo quanto previsto al successivo articolo 4, da parte dei medici specialisti dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti, le prestazioni di:
  - a) assistenza specialistica nelle branche di interesse per la presente convenzione;
  - b) attività di consulenza per l'assistenza domiciliare integrata cure palliative;
  - c) prestazioni pre e post intervento correlate a interventi programmati/eseguiti presso strutture dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti.

### Art. 2

L'Azienda Ulss 1 Dolomiti assicura agli assistiti del Primiero l'accesso alle prestazioni di cui al precedente articolo 1, con le medesime procedure e modalità previste per i propri assistiti.

Ferma restando la facoltà di libera scelta del luogo di cura e dei professionisti da parte dell'assistito, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 2, del decreto legislativo 502 del 1992, per le prestazioni ospedaliere e specialistiche non fruibili presso i presidi pubblici e privati accreditati dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti, il personale medico dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti è impegnato a privilegiare, per gli assistiti del Primiero, il ricorso alle strutture e ai servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento.

La Provincia autonoma di Trento, anche attraverso la verifica degli addebiti delle prestazioni fruite in mobilità sanitaria interregionale, esegue il monitoraggio dell'impegno di cui al precedente capoverso.

# Art. 3

L'Azienda Ulss 1 Dolomiti e l'APSS definiscono, con sottoscrizione di appositi protocolli, gli aspetti relativi:

- a) alle procedure e modalità di dimissione dei pazienti verso le RSA e/o il domicilio e alle visite post operatorie presso il poliambulatorio del Primiero;
- alle forme di coordinamento tra gli organismi gestionali e tra i responsabili dei servizi delle due aziende sanitarie, anche ai fini della reciproca informazione sulla programmazione, gestione e verifica delle attività, promuovendo, allo scopo, con frequenza almeno semestrale, appositi incontri;
- c) alla trasmissione all'APSS, con frequenza annuale, da parte dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti degli atti di particolare rilevanza e di tutti i dati inerenti le prestazioni erogate, i tempi di attesa registrati per la fruizione delle prestazioni specialistiche e le informazioni di interesse epidemiologico, nonché di ogni altro elemento, anche di natura contabile, utile per favorire il raggiungimento delle finalità della presente convenzione. Tali informazioni sono trasmesse per conoscenza anche alla Provincia autonoma di Trento. I protocolli di cui al presente articolo devono essere definiti entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

#### Art. 4

Gli oneri derivanti all'Azienda Ulss 1 Dolomiti dall'erogazione agli assistiti del Primiero delle <u>prestazioni indicate al precedente art. 1 lettera A</u>, vengono finanziati dalla Provincia autonoma di Trento nel seguente modo:





- 1. prestazioni di cui alle lettere a), b), c), d), g): mediante la compartecipazione dei cittadini (ticket) ove prevista e/o mediante la compensazione della mobilità sanitaria interregionale di cui all'art. 12, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 502 del 1992, attraverso la valorizzazione delle singole prestazioni secondo le tariffe regionali vigenti, ove risultino istituiti i relativi flussi e/o per le prestazioni non addebitabili attraverso i flussi di mobilità, mediante l'intervento finanziario di cui all'art. 5 della presente convenzione;
- 2. prestazioni di cui alla lettera e) ed f): mediante l'intervento finanziario di cui all'art. 5 della presente convenzione.

L'Azienda Ulss 1 Dolomiti non incasserà dagli assistiti del Primiero la quota fissa a ricetta prevista dall'art. 1, comma 796, lettera p) della legge n. 296/2006 in quanto abolita dalla Provincia autonoma di Trento a decorrere dal 1 gennaio 2020 con deliberazione n. 2170/2019.

Azienda Ulss 1 Dolomiti riconoscerà agli assistiti del Primiero le esenzioni valide ad oggi sul territorio della provincia di Trento comunicate ufficialmente dall'APSS alla Regione del Veneto.

Per l'erogazione agli assistiti del Primiero delle <u>prestazioni indicate al precedente art. 1 lettera B</u>, con specifici accordi da stipularsi tra l'Azienda Ulss 1 Dolomiti e l'APSS, si provvederà ad assicurare e ad organizzare:

- a) presso il poliambulatorio del Primiero, le attività specialistiche ambulatoriali a maggiore domanda tra le quali, in particolare, chirurgia generale, fisiatria, ginecologia e consultorio familiare, neurologia, oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia, cardiologia, angiologia, pneumologia, geriatria, oncologia, cure palliative, diagnostica con ecografo;
- b) presso l'Ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana l'attività specialistica nelle branche indicate nel protocollo di intesa tra l'APSS e l'Azienda Ulss 1 Dolomiti che seguirà alla sottoscrizione della presente convenzione;
- c) presso le RSA del Primiero le prestazioni specialistiche richieste dalle medesime strutture;
- d) presso il domicilio del paziente, consulenza per l'assistenza domiciliare integrata cure palliative.

Le somme introitate per ticket presso le strutture aziendali del Primiero e presso l'Ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana, nel contesto di tale organizzazione poliambulatoriale, rimangono acquisite all'entrata del bilancio dell'APSS.

Le parti precisano altresì che le prestazioni specialistiche rese presso il poliambulatorio di Primiero e presso l'Ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana da medici delle Aziende ULSS del Veneto non rientrano nell'assistenza da regolare finanziariamente con il sistema della mobilità interregionale di cui all'art. 12, comma, lett. b) del decreto legislativo n. 502 del 1992.

La modalità prescrittiva delle prestazioni pre e post intervento di cui al precedente art. 1 lettera B c), erogate presso il poliambulatorio di Primiero e presso l'Ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana, deve tenere conto della gratuità delle stesse in quanto già remunerate dalla tariffa dell'intervento, in regime di ricovero o ambulatoriale, addebitata in mobilità interregionale.

Tali attività sono organizzate previa verifica, concordata tra le parti, della situazione epidemiologica, delle effettive condizioni operative e delle conseguenti necessità d'intervento, avvalendosi per la loro erogazione sia di personale medico dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti sia di personale medico dell'APSS. Con i medesimi accordi sono disciplinati altresì i requisiti che gli operatori professionali dovranno possedere, gli orari di attività, le modalità di accesso, nonché la misura dei rimborsi da corrispondere all'Azienda Ulss 1 Dolomiti da parte dell'APSS per l'attività prestata dagli operatori della stessa Azienda Ulss 1 Dolomiti.

I suddetti accordi dovranno essere improntati ai principi di integrazione e di sussidiarietà con le risorse proprie dell'APSS allo scopo di assicurare la continuità dei servizi e delle prestazioni.





Nell'ambito dei suddetti accordi potranno essere concordate sperimentazioni di integrazione interaziendale in materia di prevenzione, diagnosi e cura, estensibili oltre che all'utenza dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti e del Primiero, anche agli altri assistiti della Regione del Veneto e della Provincia autonoma di Trento.

#### Art. 5

Le parti convengono di stabilire il limite massimo dell'intervento finanziario da parte della Provincia autonoma di Trento nell'importo di 300.000,00 euro per anno. Detto intervento è quantificato tenuto conto altresì degli oneri gestionali e organizzativi dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti per assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui alle lettere A e B dell'art. 1 della presente convenzione.

L'erogazione di quanto dovuto viene effettuata a favore dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti da parte dell'APSS nel modo seguente:

- euro 150.000,00 a titolo di acconto, entro il 30 giugno di ciascun anno;
- euro 150.000,00 entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Al fine di monitorare il livello di erogazione dei servizi sanitari a favore degli assistiti del Primiero nonché l'impatto gestionale e organizzativo di tale attività, entro il 31 maggio di ogni anno l'Azienda Ulss 1 Dolomiti presenterà all'APSS e alla Provincia autonoma di Trento i prospetti riepilogativi relativi all'esercizio precedente alla predetta scadenza, secondo quanto previsto nelle tabelle allegate.

#### Art. 6

Con apposito protocollo operativo, da definire e attuare entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, l'APSS e l'Azienda Ulss 1 Dolomiti definiscono e condividono modalità tecniche e operative idonee a consentire la visibilità, presso le strutture dell'APSS e ai MMG/PLS del Primiero, dei referti delle attività di degenza e di specialistica erogate presso l'Ospedale di Feltre.

# Art. 7

Le parti convengono che l'APSS - al fine di erogare sul territorio provinciale i livelli essenziali di assistenza agli assistiti del Primiero - possa avvalersi delle prestazioni sanitarie di altre aziende sanitarie del SSR della Regione del Veneto, previa sottoscrizione con le stesse di appositi protocolli e/o accordi, nel rispetto dei criteri e dei principi della presente convenzione.

## Art. 8

Le parti pattuiscono che ogni controversia che possa insorgere sull'interpretazione ed esecuzione della convenzione sarà devoluta alla composizione di un Collegio Arbitrale, composto da 3 arbitri, nominati: uno dall'Azienda Ulss 1 Dolomiti, uno dall'APSS di Trento ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sul terzo arbitro, egli sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Belluno.

#### Art. 9

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025, intendendosi ricomprese, a tutti gli effetti, le prestazioni rese nelle more del perfezionamento degli atti.





# **Art. 10**

Tutte le spese fiscali conseguenti al presente atto si assumono a carico della Provincia autonoma di Trento. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che la presente convenzione è da considerarsi:

- a) esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B) del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i, trattandosi di atto scambiato tra enti pubblici territoriali;
- b) tra gli atti posti in essere dalle Regioni e dalle Province diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni e per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131, e s.m.i.

Letto, accettato e sottoscritto,
Per la Provincia autonoma di Trento L'Assessore alla Salute, Politiche sociali, Disabilità e Famiglia
<u> </u>
Per la Regione del Veneto
Per la Regione del Veneto

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata."





Tabella n. 1 ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE (PER ESTERNI)

Riferimento articolo 1, lettera A) lettera b) della convenzione PAT- Regione del Veneto per Primiero

Q	
Numero di prestazioni erogate ai sensi della convenzione a favore degli assistiti del Primiero	
Numero complessivo di prestazioni erogate dalla Ulss 1 Dolomiti	
Descrizione specialità Anno	

ti dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti ività assistenza specialistica (per esterni)		
Dolo		

f.to direttore generale dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti





Tabella n. 2 PRONTO SOCCORSO

Riferimento articolo 1, lettera A) lettera c) della convenzione PAT- Regione del Veneto per Primiero

PRONTO SOCCORSO	Numero complessivo di accessi al PS	Numero di accessi degli assistiti del Primiero
Anno		
Distinguere per codici di priorità		
Costo totale attività di PS Ulss 1 Dolomiti		





Tabella n. 3 SERT

Riferimento articolo 1, lettera A lettera d) della convenzione PAT- Regione del Veneto per Primiero

SERT Anno	Attività erogata dal servizio SERT	Attività erogata dal servizio SERT a favore degli assistiti del Primiero
N. casi presi in carico		
Costo servizio		

f.to direttore generale dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti





Tabella n. 4

Riferimento articolo 1, lettera A lettera f) della convenzione PAT- Regione del Veneto per Primiero

CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE	Regime residen	Regime residenziale - hospice	Cure palliativ	Cure palliative domiciliari
Anno	n. di giornate	Costi	n. di accessi	Costi
Attività totale				
Attività erogata a favore degli assistiti del Primiero				

f.to direttore generale dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti

